



COMUNE DI MONTEPARANO

Provincia di Taranto
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: Richiesta accesso civico

In merito alla richiesta avanzata dal Presidente del Consiglio Comunale, di accesso ai dati di sintesi del protocollo generale del Comune di Monteparano, ad integrazione di quanto già riferito dalla sottoscritta con nota prot. nr. 5205 del 5/9/23 si specifica quanto segue:

Ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Di recente, si è fatta strada una diversa interpretazione, più "restrittiva", in ordine all'ampiezza del diritto di accesso del consigliere comunale, diritto da considerare non più "tiranno", ma al pari dei diritti fondamentali soggetto al bilanciamento con altri diritti fondamentali della persona coinvolti dal suo esercizio (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2089/2021). Appare evidente a chi scrive che la tecnica del bilanciamento richiede una valutazione da effettuarsi di volta in volta ed è del tutto incompatibile con autorizzazioni ad accedere direttamente a tutti gli atti che in futuro transitano in un determinato sistema informatico.

Sul punto coglie nel segno una recente pronuncia del TAR LAZIO, Sentenza n. 49/2023, secondo la quale il diritto di accesso del consigliere comunale deve essere esercitato con modalità compatibili alle esigenze organizzative e tecniche dell'ente: quanto alla modalità di accesso, il Collegio ha osservato che il diritto di accesso dei consiglieri comunali deve esercitarsi garantendo un equilibrato rapporto tra l'esigenza conoscitiva del consigliere e l'efficacia e l'efficienza dell'operato dell'amministrazione locale. Al riguardo, come già ritenuto in altra decisione, l'attivazione di una postazione di accesso "da remoto" al sistema informatico comunale ex art. 43 cit. può essere motivatamente e legittimamente respinta dal Comune, atteso che vengono in rilievo valutazioni ampiamente discrezionali, di stretta pertinenza dell'ente civico sulle problematiche di carattere economico, tecnico, di tutela della sicurezza del sistema informatico in uso e di trattamento dei dati personali contenuti e/o comunque veicolati dal sistema stesso; il giudice non può in alcun modo invadere spazi intangibili di discrezionalità né, tanto meno, sostituirsi all'Amministrazione in valutazioni di carattere organizzativo/funzionale che solo ad essa competono e che fuoriescono dal perimetro proprio della speciale forma di accesso spettante ai consiglieri comunali (TAR F.V.G., 9.7.20, n. 253).

Infine, ogni pretesa ulteriore di accesso completo al protocollo contabile (e non solo ai dati di sintesi del protocollo informatico) non può essere accolta poiché si traduce in un accesso generalizzato, indiscriminato e sproporzionato rispetto alle esigenze conoscitive sottese alla "ratio" della norma di cui all'art. 43 TUEL. (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 769/2022).

Tanto dovevo, Cordialità

Monteparano, lì 15.01.2024

Il Segretario Comunale

Avv. Immacolata Memmola